

Rg. 2025 34189

TRIBUNALE DI ROMA
XVIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Giudice,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **34189/2025** promossa da:
[REDACTED], nato a
Katuwapitiya Sri Lanka [REDACTED], attualmente residente in Sri Lanka ed
elettivamente domiciliato in Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina
Stefanile.

– *ricorrente* –

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 97149560589), **MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE** (c.f. 80213330584) e
AMBASCIATA D'ITALIA a Colombo (Sri Lanka), domiciliati *ex lege* presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui sono rappresentati.

– *resistenti* –

Oggetto: diniego di visto di reingresso per richiedente protezione internazionale.

All'esito dell'udienza cartolare del 15-10-25 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 21.07.2025, il ricorrente, cittadino srilankese, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del rimpatrio disposto dalle autorità italiane in data 31/05/2025 e il conseguente riconoscimento del diritto di reingresso in Italia, ordinando all'Ambasciata d'Italia a Colombo (Sri Lanka) il rilascio di un visto d'ingresso.

A sostegno del *ricorso* il sig. [REDACTED]

[REDACTED] ha esposto:

1. Di risiedere in Italia ininterrottamente sin dal 2002 (per ventitré anni) e di essere stato titolare di vari permessi di soggiorno per lavoro subordinato e attesa occupazione fino al 30.10.2022.
2. Di essere stato tratto in arresto il 28 marzo 2023 in seguito al coinvolgimento in una vicenda criminosa (correlata all'uso di sostanze stupefacenti dopo il decesso del padre nel 2019) e condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione dal Tribunale di Napoli.
3. Di aver scontato la pena e di aver ottenuto una riduzione del fine pena (originariamente 29/11/2025, anticipato al 31/05/2025) in virtù della buona condotta tenuta in carcere (lavoro di pulizie) e ai sensi della L. Nordio.
4. Di aver manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale in Italia in data 30/05/2025 durante l'udienza di convalida dell'espulsione, e tale richiesta è stata trasmessa alla Questura di Napoli a mezzo PEC dal suo difensore.
5. Nonostante la manifestazione di volontà, è stato illegittimamente rimpatriato in Sri Lanka il 31/05/2025.
6. L'Amministrazione ha respinto la richiesta di visto di reingresso in data 17.07.2025 con la motivazione che "La Questura competente territorialmente non ha concesso il nulla osta al rilascio di un visto di reingresso".



L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e l'infondatezza nel merito, sostenendo la legittimità del diniego di visto, atto vincolato dal parere negativo della Questura di Napoli, atto intermedio non impugnato.

IN DIRITTO

In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Difesa erariale. Sebbene la controversia riguardi formalmente il diniego di un visto di reingresso, l'oggetto del *petitum* sostanziale e della *causa petendi* risiede nell'accertamento dell'illegittimità del rimpatrio del cittadino straniero e nella tutela del suo diritto costituzionalmente garantito all'asilo *ex* art. 10 co. 3 Cost..

Il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale in data **30/05/2025** in sede di udienza di convalida, inviando comunicazione alla Questura in pari data. Lo *status* di richiedente asilo si acquisisce con la mera manifestazione della volontà di richiedere protezione.

La pretesa azionata riguarda, dunque, la tutela avverso la violazione del diritto permanere nel territorio nazionale in quanto richiedente asilo, un diritto soggettivo perfetto appartenente al catalogo dei diritti umani inviolabili (cfr. Cass. SU n. 19577/2010; SU n. 29460/2019). Per le controversie che vertono sulla tutela di tali diritti fondamentali, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, e segnatamente alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, in virtù dell'Art. 3, comma 2, lett. e) e f) del d.l. 13/2017. Pertanto, la giurisdizione in relazione al diritto di reingresso funzionale all'esercizio del diritto d'asilo è pienamente radicata in capo a questo Giudice.

Deve essere altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. La motivazione del diniego di visto da parte dell'Ambasciata (Ministero Affari Esteri) si fonda integralmente sul parere negativo espresso dalla Questura di Napoli (organo del Ministero dell'Interno). L'Amministrazione resistente ha sostenuto che il diniego fosse un atto vincolato in presenza del parere questorile negativo. Questa argomentazione attribuisce, in sostanza, alla Questura la responsabilità decisionale e sostanziale del provvedimento avversato. Ne consegue che il Ministero dell'Interno, titolare della responsabilità diretta rispetto agli atti impugnati e al loro fondamento decisionale (parere Questura e provvedimento di rimpatrio), risulta legittimato passivamente nel presente giudizio.

FUMUS BONI IURIS.

Il ricorso è fondato. In ordine al *fumus* si osserva che vi è stata la violazione del diritto fondamentale del ricorrente ad accedere alla procedura di protezione internazionale e, conseguentemente, al diritto di reingresso nel territorio italiano, dal quale è stato illegittimamente allontanato, avendo egli lasciato il suo Paese d'origine, lo Sri Lanka, nel 2002, stabilendosi in Italia per ventitré anni. Il ricorrente ha manifestato per la prima volta la volontà di richiedere la protezione internazionale in Italia in data 30/05/2025, durante l'udienza di convalida dell'espulsione dinanzi al Giudice di Pace, volontà che è stata trasmessa alla Questura di Napoli a mezzo PEC dal suo difensore in pari data. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 142/2015, il ricorrente è senz'altro qualificabile come



richiedente asilo (status che non dipende dalla formalizzazione della domanda) per aver semplicemente manifestato la propria volontà. La formalizzazione del verbale C3 è un onere della Pubblica Amministrazione da compiersi entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà, che non è stato adempiuto. Nonostante l'incontestabile status di richiedente asilo, il ricorrente è stato **illegittimamente rimpatriato** in Sri Lanka il 31/05/2025, in quanto il Giudice di Pace, pur prendendo atto dell'intenzione, convalidava l'accompagnamento alla frontiera poiché "di fatto al momento nulla risulta documentato", eseguendo un rimpatrio forzato in violazione del diritto di asilo e del principio di *non respingimento*. In qualità di richiedente asilo, il Sig. [REDACTED] aveva il pieno diritto di rimanere sul territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale.

È, infatti, documentalmente provato che il ricorrente, in data 30 maggio 2025, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. Ai sensi della normativa eurounitaria e nazionale (d.lgs. 142/2015), la qualità di richiedente asilo si acquisisce con la manifestazione di tale volontà, essendo la successiva formalizzazione un mero adempimento a carico dell'Amministrazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la presentazione della domanda di protezione internazionale, da cui scaturisce il diritto del richiedente di permanere nel territorio dello Stato [...] si ha con la manifestazione di volontà del cittadino straniero di chiedere la protezione" (**Cass. civ., Sez. I, 28 settembre 2020, n. 20404**). Ne consegue che il ricorrente era a tutti gli effetti un richiedente asilo e, in quanto tale, non poteva essere espulso. Il suo rimpatrio forzato costituisce una palese violazione del principio di *non-refoulement*.

Il rimpatrio è stato effettuato in spregio della condizione di inespellibilità del richiedente asilo e in violazione del principio generale di *non-refoulement* di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1. del Testo Unico Immigrazione, non essendo il ricorrente rientrato in nessuna delle ipotesi derogatorie previste per l'allontanamento. Le autorità hanno omesso di valutare la condizione di **estrema vulnerabilità** del ricorrente e le conseguenze del rimpatrio, il quale vanta solidi legami familiari stabili in Italia, inclusi la madre e il fratello, e in particolare la **compagna, Sig.ra [REDACTED]** titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, la quale si prende cura di lui inviandogli rimesse economiche settimanali per l'alloggio di fortuna in Sri Lanka, e la **figlia maggiorenne**, la quale ha mantenuto un intenso legame affettivo anche durante la detenzione (ottenendo l'autorizzazione del GIP per i colloqui) e che è stata costretta a recarsi temporaneamente in Sri Lanka per fornire assistenza materiale e psicologica al padre.

L'allontanamento forzato determina una grave violazione del diritto all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU. Inoltre, il ricorrente è un **soggetto particolarmente fragile** in quanto ex tossicodipendente, coinvolto in una vicenda criminosa (correlata all'uso di sostanze stupefacenti) che lo ha portato alla condanna a **2 anni e 8 mesi di reclusione**. Il fatto che abbia **scontato la pena** e ottenuto una **riduzione del fine pena** (dal 29/11/2025 al 31/05/2025) grazie alla **buona condotta** tenuta in carcere (lavoro di pulizie) e ai **benefici penitenziari** (L. Nordio) dimostra un suo effettivo percorso di recupero. Durante la detenzione, ha svolto un **ottimale percorso di disintossicazione** (trattamento con metadone dal 31/03/2023) e di sostegno psicologico presso la ASL NA1 Centro, che ha riscontrato la sua **motivazione al cambiamento** e le sue capacità autocritiche e



introspettive. In Sri Lanka, le persone ex tossicodipendenti sono **socialmente isolate e tendenzialmente emarginate**, percepite come **criminali piuttosto che come malati**, vivendo in una condizione di grave isolamento sociale e senza accesso al necessario monitoraggio sanitario costante. Tali circostanze di rischio (gravissimo stigma sociale e necessità di monitoraggio sanitario costante) e il percorso di recupero intrapreso in Italia devono essere approfondite in sede di valutazione dell'istanza di protezione internazionale. L'accertata illegittimità del rimpatrio impone alle autorità italiane l'obbligo di ripristinare la situazione preesistente e di garantire il diritto di reingresso del richiedente asilo, anche mediante il rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali (art. 25 Regolamento CE n. 810/09), al fine di esercitare pienamente i diritti connessi al diritto di asilo. Il diritto d'ingresso, legittimato dall'art. 10, comma 3, della Costituzione, è un diritto soggettivo perfetto a natura dichiarativa che appartiene al catalogo dei diritti umani inviolabili, e non può essere svuotato di senso solo perché la persona straniera si trova fuori dal territorio italiano a causa di un atto illegittimo dell'Amministrazione.

SUL PERICULUM IN MORA

Si ritiene del pari sussistente nella fattispecie l'ulteriore requisito cautelare del *periculum in mora*.

Il *periculum* è legato indubbiamente all'attuale permanenza del ricorrente in Sri Lanka, in cui è esposto a un **grave, concreto ed attuale pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti**. Tale rischio è aggravato dalla sua condizione di **radicamento totale in Italia** e di **estrema vulnerabilità nel Paese d'origine**, dal quale è lontano sin dal 2002 (per 23 anni).

Rilevano in particolare, in conformità con le istruzioni ricevute, i seguenti elementi:

1. **Grave Pregiudizio Familiare e Affettivo:** Il ricorrente non conserva alcun legame abitativo o familiare in Sri Lanka. In Italia, invece, vanta **solidi legami familiari**, che costituiscono il suo unico nucleo affettivo attualmente in vita, composto dalla madre, dal fratello, dalla **compagna, Sig.ra [REDACTED]** titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, e dalla **figlia maggiorenne, [REDACTED]**.
2. **Rapporto Documentato con la Compagna e la Figlia:**
 - L'esistenza di tale legame è **risultata dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente stesso in udienza di convalida dell'espulsione** dinanzi al Giudice di Pace, dove asseriva: **"Ho una compagna con la quale mi sento unitamente a mia figlia maggiorenne"**.
 - Tale legame ha trovato espressione nel **sostegno concreto** fornito dalla compagna, che gli invia **rimesse economiche settimanali** per garantirgli un alloggio di fortuna in Sri Lanka, e nella disponibilità di accoglierlo a Napoli per la detenzione domiciliare.
 - Il **legame affettivo con la figlia** è **particolarmente intenso**, tanto che nel 2014 il ricorrente ottenne il nullaosta per il ricongiungimento familiare. La figlia, pur maggiorenne e lavoratrice subordinata in Italia, ha **continuato a coltivare assiduamente il rapporto durante la detenzione** (ottenendo l'autorizzazione del GIP per i colloqui). A seguito



del rimpatrio, la figlia si è recata **temporaneamente in Sri Lanka** per fornirgli assistenza materiale e psicologica e per supportare le procedure legali, ma deve fare urgentemente rientro in Italia per motivi di lavoro. L'allontanamento del ricorrente determina, dunque, una **grave violazione del diritto all'unità familiare** tutelato dall'art. 8 CEDU.

3. **Vulnerabilità:**

- Il ricorrente è un soggetto **particolarmente fragile**, avendo intrapreso un **percorso di disintossicazione** durante la detenzione (trattamento con metadone dal 31/03/2023 e sostegno psicologico presso ASL NA1 Centro) che ne ha riscontrato la **motivazione al cambiamento** e le **capacità autocritiche**.
- Il fatto che abbia **scontato la pena** di 2 anni e 8 mesi, ottenendo la riduzione grazie alla **condotta irreprensibile** e ai **benefici penitenziari** (L. Nordio), **testimonia un suo effettivo recupero e riabilitazione**.
- Tale percorso di recupero è gravemente minacciato. In Sri Lanka, come documentato da parte ricorrente, le persone che hanno sofferto di tossicodipendenza o ne sono ex tali sono **socialmente isolate e tendenzialmente emarginate**, percepite spesso come **criminali piuttosto che come malati**, condizioni che possono condurre all'isolamento e al suicidio. Attualmente, il ricorrente, senza fissa dimora in Sri Lanka, è privo di accesso al necessario monitoraggio sanitario costante (visite cardiologiche, esami ematochimici) e al sistema sanitario del Paese d'origine.
- La grave condizione psicofisica e l'effettivo percorso di riabilitazione intrapreso in Italia, non completabile nel Paese di origine a causa del grave stigma sociale e della mancanza di supporto, sono elementi che **meritano di essere approfonditi in sede di valutazione dell'istanza di protezione internazionale** come parte degli obblighi costituzionali e internazionali che impongono il rispetto della dignità della persona (ex art. 5 co. 6 d.lgs 286/2008).

4. **Affievolimento delle esigenze securitarie invocate dalla resistente:** il ricorrente, dopo aver pagato il suo debito con la giustizia ha dimostrato una concreta e proficua capacità di reinserimento che è stata brutalmente interrotta. Inoltre, l'Autorità di pubblica sicurezza, nel ritenere prevalenti le esigenze securitarie rispetto alla volontà di asilo del richiedente, si è sostituita alla Commissione, che è l'unica a essere competente in via amministrativa.

Le documentate circostanze personali rendono dunque urgente consentire al più presto il suo reingresso in Italia, arrecandosi altrimenti un serio pregiudizio alla sua vita privata e familiare, nel rispetto dell'art. 8 CEDU.

Si ritiene di dover pertanto ordinare all'Ambasciata competente di rilasciare un visto d'ingresso in favore dell'odierno ricorrente entro il termine, che si ritiene congruo, di cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così dispone ai sensi dell'art. 700 cpc:

- accerta l'illegittimità del rimpatrio del ricorrente [REDACTED]
[REDACTED] e, per l'effetto, ordina al Ministero degli



Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante, il rilascio **immediato** di un visto di reingresso in Italia in favore di [REDACTED], nato in Sri Lanka [REDACTED],

- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che quantifica in euro 1500, oltre iva cpa e accessori per legge.

Così deciso in Roma, 15-10-25

Il Giudice

Massimo Marasca

